

**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 290 della seduta del 14/07/2014.

Oggetto: Servizi ferroviari ex art. 8 del D.Lgs. n. 422/1997 affidati a Ferrovie della Calabria s.r.l. - Contratto di servizio.

Presidente o Assessore/i Proponente/i: _____

Relatore (se diverso dal proponente): _____

Dirigente/i Generale/i: Il Dirigente Generale Dott. Ing. Domenico Pallaria

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Giunta	Presente	Assente
1	Antonella STASI	Presidente f.f.	X	
2	Alfonso DATTOLO	Componente	X	
3	Mario CALIGIURI	Componente	X	
4.	Luigi FEDELE	Componente	X	
5.	Demetrio ARENA	Componente	X	
6.	Giuseppe GENTILE	Componente	X	
7.	Giacomo MANCINI	Componente	X	
8.	Francesco PUGLIANO	Componente	X	
9.	Nazzareno SALERNO	Componente	X	
10.	Domenico TALLINI	Componente	X	
11.	Michele TREMATERRA	Componente	X	

Assiste il Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza.

La delibera si compone di n.3 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegati.

**Il dirigente di Settore
Ing. Giuseppe Pavone**

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO, in relazione ai presupposti del contratto di servizio:

- **che** l'art. 16 del D.L. n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012 n. 134 ha disposto che: *“al fine di consentire l’attivazione delle procedure per il trasferimento della proprietà sociale dello Stato delle Ferrovie della Calabria s.r.l. e delle Ferrovie del Sud-Est e Servizi Automobilistici s.r.l., rispettivamente alle Regioni Calabria e Puglia, nonché per garantire il raggiungimento di obiettivi di efficientamento e razionalizzazione della gestione aziendale, è autorizzata la spesa complessiva di euro 40.000.000,00, a condizione che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto siano sottoscritti con le regioni interessate i relativi accordi di trasferimento entro il 31 dicembre 2012. A seguito del trasferimento della proprietà sociale, le predette regioni, a copertura degli oneri necessari per la regolazione delle partite debitorie delle società di cui al primo periodo, possono utilizzare, entro il limite complessivo di euro 100 milioni, per ciascuna regione, le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione ad esse assegnate. Per la regione Calabria, le risorse di cui al secondo periodo sono rese disponibili previa rimodulazione del piano di interventi di cui alla delibera del CIPE n. 62/2011 del 3 agosto 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011. Gli accordi di trasferimento devono essere corredati di una dettagliata ricognizione della situazione debitoria e creditoria delle società trasferite”*;
- **che** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 471 del 6 novembre 2012, ha disposto il trasferimento della proprietà sociale di Ferrovie della Calabria s.r.l. dallo Stato alla Regione Calabria, ed ha approvato l’Accordo di Programma con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si è impegnato a deliberare con immediatezza la ricapitalizzazione di Ferrovie della Calabria S.r.l. per un importo pari a venti milioni di euro mediante l’utilizzo delle risorse stanziare dall’art. 16, co. 4, D.L. n. 83 del 22 giugno 2012;
- **che** è stato siglato in data 8.11.2012 l’Accordo di Programma tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Regione Calabria per il trasferimento della proprietà sociale delle Ferrovie della Calabria s.r.l., che in particolare ha previsto, all’art. 7, la stipula entro il 30.11.2012 di un contratto di servizio tra Regione Calabria e Società Ferrovie della Calabria s.r.l. per la gestione dell’infrastruttura e del servizio ferroviario sulla rete a scartamento ridotto per il periodo 01.01.2012 – 31.12.2015, secondo le modalità ed i corrispettivi riportati nel medesimo accordo;
- **che** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 500 del 30 dicembre 2013, ha approvato la relazione prevista dall’art. 34, commi 20 e 21, del D.L. n. 179/2012 convertito con L. n. 221/2012, Allegato 1), nella quale si dà conto delle ragioni di sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e si definiscono i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico, prevedendone la pubblicazione sul sito internet dell’Amministrazione, effettivamente avvenuta;
- **che** la sopra citata relazione, in particolare, ha fissato al paragrafo 4.2 la scadenza dell’affidamento oggetto del presente atto al 31.12.2015 ed ha individuato al paragrafo 6.2, in conformità a quanto regolato nel presente contratto, la quantità prevedibile di servizi, i corrispettivi unitari e le tariffe.

PREMESSO, in relazione alla predisposizione e condivisione del contratto di servizio:

- **che**, sulla base di quanto definito nell’Assemblea dei Soci di Ferrovie della Calabria s.r.l. del 23.01.2013, con note prot. n. PCA/133 del 15.02.2013 della Società e prot. n. 69851 del 27.02.2013 del Settore Trasporti, integrate con nota prot. n. 130460 del Settore Patrimonio, è stato costituito apposito gruppo di lavoro, che comprendeva i rappresentanti designati dalla Società e dall’Amministrazione regionale;
- **che** in esito ai lavori del gruppo è stato prodotto un testo condiviso, trasmesso alla Direzione Generale del Dipartimento Infrastrutture con nota prot. n. 372813 del 28/11/2013;
- **che** successivamente il Settore competente ha rivisto alcuni aspetti del contratto, in particolare precisando gli obblighi relativi alla manutenzione dell’infrastruttura e rendendo flessibile l’entità dei servizi (prima fissata ad un controvalore di Euro 27.000.000,00, IVA inclusa), in relazione al processo di riprogrammazione dei servizi ed all’effettiva disponibilità finanziaria;
- **che** Ferrovie della Calabria s.r.l. in più incontri ha collaborato alla definizione del contratto ed ha manifestato la perplessità relativa alla sostenibilità del piano industriale in relazione alla riduzione della quantità dei servizi;

- **che** riscontrando la nota prot. n.190910 del 10/6/2014, con la quale il Settore ha trasmesso il contratto di servizio, il Presidente del C.d.A. di Ferrovie della Calabria s.r.l. ne ha condiviso il contenuto con nota prot. PCA/540 del 20/06/2014;
- **che** successivamente sono stati rivisti alcuni refusi nel testo;
- **che** il Dipartimento Controlli, con nota prot. n. 206524 del 24/06/2014 ha espresso il parere favorevole obbligatorio ai sensi della DGR n. 12/2012 in merito ai finanziamenti di cui al contratto di servizio;
- **che** la Società con nota prot. n. DG947 del 08.07.2014 ha formalmente confermato l'analisi dei costi necessaria per la determinazione dei corrispettivi ai sensi dell'allegato al Regolamento (CE) n. 1370/2007.

VISTO il contratto di servizio allegato, con scadenza al 31.12.2015.

RITENUTO di dovere approvare il contratto di servizio allegato, per quanto attiene gli aspetti di indirizzo di competenza di questo Organo.

PRESO ATTO, in relazione alla copertura finanziaria, che il contratto precisa all'art. 8 che *"il corrispettivo complessivo è inderogabilmente limitato nel suo massimo dalle risorse regionali disponibili per ciascun anno solare"*.

SU PROPOSTA dell'assessore competente, formulata sulla base dell'istruttoria compiuta della relativa struttura il cui dirigente si è espresso sulla regolarità amministrativa dell'atto, anche ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 47/2011.

DELIBERA

Di approvare, per quanto attiene gli aspetti di indirizzo di competenza di questo Organo, il contratto di servizio allegato (costituito dal contratto stesso e da n. 5 allegati) che regola i rapporti fra questa Amministrazione e Ferrovie della Calabria s.r.l. per la gestione dei servizi e dell'infrastruttura ferroviaria regionale ex art. 8 del D.Lgs. n. 422/1997.

Di prendere atto, in relazione alla copertura finanziaria, che il contratto precisa all'art. 8 che *"il corrispettivo complessivo è inderogabilmente limitato nel suo massimo dalle risorse regionali disponibili per ciascun anno solare"*.

Di demandare al Dirigente Generale del Dipartimento competente, o suo delegato, la stipula del contratto di servizio.

Di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento proponente ai sensi della legge regionale 06/04/2011, n. 11, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento Proponente.

**IL DIRIGENTE GENERALE F.F.
DEL DIPARTIMENTO PRESIDENZA**

IL PRESIDENTE

Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
Il Verbalizzante

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data
15 LUG 2014 al Dipartimento interessato al Consiglio Regionale alla Corte dei Conti

L'impiegato addetto



REP n. 899 del

17 LUG 2014

**Schema di Contratto di Servizio
per l'esercizio dei servizi ferroviari ex art. 8 del D.Lgs. n. 422/1997**

L'anno 2014 il giorno 17 del mese di Luglio in Catanzaro presso la sede della Regione Calabria - Dipartimento 9 - Infrastrutture - Lavori Pubblici - Politiche della Casa - E.R.P. - A.B.R. - Risorse Idriche - Ciclo integrato delle Acque, Via Crispi, 33 - Catanzaro:

- la Regione Calabria, con sede in Catanzaro, Via Sensales, 20, C.F. 02205340793, di seguito denominata Regione, in qualità di Ente concedente, rappresentata dall'ing. Domenico Pallaria, in qualità di dirigente generale del Dipartimento 9 - Infrastrutture - Lavori Pubblici;
- la Società Ferrovie della Calabria s.r.l. di seguito denominata Società, con sede legale in Catanzaro, Via Milano, 28 C.F./P.I.02355890795 legalmente rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Giuseppe Pedà;

PREMESSO CHE

- la Legge 15 marzo 1997 n. 59 ha avviato un processo di delega e riforma del trasporto sia su ferro che su gomma, prevedendo la liberalizzazione e l'apertura al mercato e la stipula dei contratti di lavoro;
- il Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422 ha realizzato la riforma dell'assetto del trasporto pubblico locale, ed all'art. 8 ha previsto la delega alle Regioni delle funzioni di amministrazione e programmazione in materia di servizi ferroviari di interesse regionale, non in concessione a F.S. S.p.A.;
- con Deliberazione del 12 gennaio 2000 n. 2, poi integrata e modificata dalla deliberazione 28 gennaio 2000 n. 38, è stato approvato lo schema di Accordo di Programma per l'attuazione della delega prevista dall'art. 8, c. 3, del Decreto Legislativo n. 422/1997;
- in data 11 febbraio 2000 è stato stipulato un Accordo di Programma tra il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, oggi Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e la Regione Calabria che ha previsto, all'art. 14, il trasferimento a titolo gratuito alla Regione della proprietà della ex Gestione commissariale Governativa delle Ferrovie della Calabria, oggi Ferrovie della Calabria S.r.l.;
- il D.P.C.M. 16 novembre 2000 ha stabilito all'art. 4, c. 4 che: "*ciascuna delle società, costituita dalle Gestioni Governative ai sensi dell'art. 31 della legge 144 del 17 maggio 1999, e dell'art. 18 c. 3bis del decreto legislativo è trasferita a titolo gratuito alla Regione interessata disponibile ad acquisirne la proprietà*";
- la Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008), art.1, commi 295 e seguenti ha attribuito alla Regione le risorse finalizzate, tra l'altro, all'effettuazione dei servizi ferroviari ex art.8 del D.Lgs. n. 422/1997;
- il Regolamento CE n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 all'art. 5, c. 6, ha stabilito che "*a meno che non sia vietato dalla legislazione nazionale, le autorità competenti hanno la facoltà di aggiudicare direttamente i contratti di servizio pubblico di trasporto per ferrovia*";
- il Decreto Legge 10.02.2009, n. 5 convertito c.m. nella legge 09.04.2009, n. 33, ha stabilito all'art.7, comma 3 ter, che "*i contratti di servizio relativi all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico ferroviario, comunque affidati, hanno durata minima non inferiore a 6 anni rinnovabili di altri sei*";
- l'art. 16 del D.L. n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012 n. 134 ha disposto che: "*al fine di consentire l'attivazione delle procedure per il trasferimento della proprietà sociale dello Stato delle Ferrovie della Calabria s.r.l. e delle Ferrovie del Sud-Est e Servizi Automobilistici s.r.l., rispettivamente alle Regioni Calabria e Puglia, nonché per garantire il raggiungimento di obiettivi di efficientamento e razionalizzazione della gestione aziendale, è autorizzata la spesa complessiva di euro 40.000.000,00, a condizione che entro*

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto siano sottoscritti con le regioni interessate i relativi accordi di trasferimento entro il 31 dicembre 2012. A seguito del trasferimento della proprietà sociale, le predette regioni, a copertura degli oneri necessari per la regolazione delle partite debitorie delle società di cui al primo periodo, possono utilizzare, entro il limite complessivo di euro 100 milioni, per ciascuna regione, le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione ad esse assegnate. Per la regione Calabria, le risorse di cui al secondo periodo sono rese disponibili previa rimodulazione del piano di interventi di cui alla delibera del CIPE n. 62/2011 del 3 agosto 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011. Gli accordi di trasferimento devono essere corredati di una dettagliata ricognizione della situazione debitoria e creditoria delle società trasferite”;

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 471 del 6 novembre 2012, ha disposto il trasferimento della proprietà sociale di Ferrovie della Calabria s.r.l. dallo Stato alla Regione Calabria, ed ha approvato l'Accordo di Programma con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si è impegnato a deliberare con immediatezza la ricapitalizzazione di Ferrovie della Calabria S.r.l. per un importo pari a venti milioni di euro mediante l'utilizzo delle risorse stanziare dall'art. 16, co. 4, D.L. n. 83 del 22 giugno 2012;
 - l'Accordo di Programma siglato in data 8.11.2012 tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Regione Calabria per il trasferimento della proprietà sociale delle Ferrovie della Calabria s.r.l., in particolare ha previsto, all'art. 7, la stipula entro il 30.11.2012 di un contratto di servizio tra Regione Calabria e Società Ferrovie della Calabria s.r.l. per la gestione dell'infrastruttura e del servizio ferroviario sulla rete a scartamento ridotto per il periodo 01.01.2012 – 31.12.2015, secondo le modalità ed i corrispettivi riportati nel medesimo accordo;
 - la Regione ha acquisito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la proprietà delle quote sociali con atto notarile rep. n. 242275 del 20.12.2012 del notaio Paolo Farinaro in Roma;
 - il contratto di servizio, nel rispetto delle previsioni legislative, formalizza i reciproci impegni ed obblighi tra Regione Calabria e Ferrovie della Calabria s.r.l.;
 - la Deliberazione della Giunta Regionale n. 500 del 30 dicembre 2013, ha approvato la relazione prevista dall'art. 34, commi 20 e 21, del D.L. n. 179/2012 convertito con L. n. 221/2012, Allegato 1), nella quale si dà conto delle ragioni di sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e si definiscono i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico, prevedendone la pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione, effettivamente avvenuta;
 - la sopra citata relazione, in particolare, ha fissato al paragrafo 4.2 la scadenza dell'affidamento oggetto del presente atto al 31.12.2015 ed ha individuato al paragrafo 6.2, in conformità a quanto regolato nel presente contratto, la quantità prevedibile di servizi, i corrispettivi unitari e le tariffe;
 - il presente contratto di servizio è stato approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 290 del 14/7/2014 e dal Presidente del C.d.A. di Ferrovie della Calabria s.r.l., dott. Giuseppe Pedà, con nota prot. PCA/540 del 20/06/2014 in forza dei poteri conferitigli dal C.d.A.;
- Tanto premesso, le parti indicate

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

TITOLO I - Disposizioni generali

Art. 1

(Premesse ed allegati)

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto di servizio, di seguito denominato per brevità "Contratto".
2. L'aggiornamento degli allegati n. 1 e n. 4, limitatamente alle condizioni oggettive o derivanti da già intervenute determinazioni degli organi competenti, è demandato ai sottoscrittori del

presente Contratto, senza la necessità della deliberazione degli organi che hanno approvato lo stesso Contratto.

Art. 2
(Oggetto)

1. Il presente Contratto, in conformità a quanto disposto dalla L.R. n 23/1999 e s.m.i., disciplina gli obblighi reciproci e le modalità di esecuzione delle prestazioni di trasporto pubblico, di interesse regionale e locale, ferroviario ed automobilistico sostitutivo esercitato dalla Società sulle linee di cui all'allegato n. 1. Esso disciplina, inoltre, la gestione e la manutenzione dell'infrastruttura.

Art. 3
(Durata del Contratto)

1. Il presente contratto, conformemente a quanto stabilito nell'Accordo di Programma stipulato in data 8 novembre 2012, ha validità dal 01.01.2012 al 31.12.2015. Decorsa la scadenza contrattuale potrà farsi luogo al rinnovo triennale, laddove vi sia la richiesta dell'Ente affidante formalizzata con provvedimento della Giunta Regionale, salvo disdetta da comunicare a mezzo raccomandata A.R. almeno sei mesi prima della scadenza contrattuale.
2. Nel caso in cui non avvenga il rinnovo in capo alla stessa Società, nel lasso di tempo necessario al subentro del nuovo gestore potrà trovare applicazione quanto previsto dal comma 5 dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativamente alla prosecuzione del servizio fino all'effettivo subentro del nuovo aggiudicatario o alla sottoscrizione di un nuovo contratto di servizio, nel limite di due anni.

TITOLO II - Programma di Esercizio

Art. 4
(Programma di Esercizio)

1. La Società effettuerà il servizio di trasporto nel rispetto del programma di esercizio annualmente approvato dalla Regione ovvero, nelle more di tale approvazione nel rispetto del programma proposto dalla Società nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
2. La Società si impegna a migliorare la regolarità e mantenere la sicurezza dell'esercizio nonché a rispettare gli indicatori minimi di regolarità e puntualità di cui all'allegato n. 2.
3. Nell'espletamento del servizio ferroviario, la Società può utilizzare la modalità automobilistica nei seguenti casi:
 - in sostituzione di corse ferroviarie soppresse, secondo le modalità e nei termini di cui al successivo art. 7;
 - in altri casi, non derivanti da interruzioni sulla linea o guasti al materiale rotabile, da concordarsi preventivamente tra le parti.

Art. 5
(Sviluppo del servizio)

1. La Società, a seguito di variazioni delle esigenze della mobilità e previa disposizione o autorizzazione della Regione, si impegna ad adottare i provvedimenti aziendali necessari a sviluppare il servizio di trasporto nei tempi e con le modalità richieste, fermo restando quanto disposto all'art.8 sugli incrementi o diminuzioni della percorrenza.

Art. 6
(Modifiche del Programma di Esercizio)

1. La prestazione del servizio non può essere interrotta, né variata o sospesa per nessun motivo, ad eccezione di quanto previsto al successivo punto 2.

2. Il programma di esercizio ferroviario può essere modificato:
 - a) in modo permanente, previa intesa tra le parti;
 - b) in modo temporaneo:
 - b.1 per l'effettuazione di lavori programmati di rinnovo, potenziamento o manutenzione straordinaria dell'infrastruttura ferroviaria e degli impianti nei quali si sviluppano le attività relative all'esercizio ferroviario; in tali casi la Società può effettuare le variazioni, con preventiva comunicazione alla Regione, rappresentando l'inizio e la durata prevista dei lavori nonché le modalità di esecuzione del servizio, ivi compreso il servizio sostitutivo;
 - b.2 per eventi eccezionali o imprevedibili determinati da cause di forza maggiore, ad esclusione dello sciopero del personale, nonché per sopravvenute nuove esigenze temporanee della clientela ferroviaria, previa comunicazione alla Regione; in ogni caso la Società si impegna a ripristinare al più presto il servizio e a trasmettere specifico report all'indirizzo di posta elettronica o posta elettronica certificata specificato dalla Regione (salvo diversa successiva comunicazione: trasporti@regcal.it), indicando le cause che hanno originato la temporanea modifica del programma di esercizio, i treni soppressi ed i relativi treni×Km non effettuati, gli autobus×km effettuati in sostituzione.
3. In deroga al punto 2, lettera a) la Società, a seguito di sopravvenute nuove esigenze della clientela dei servizi svolti, può adottare, previa tempestiva motivata comunicazione alla Regione, variazioni di orario delle corse contenute nel limite di 30' rispetto all'orario originariamente programmato.
4. In caso di sciopero del proprio personale, la Società dovrà effettuare almeno i servizi garantiti nelle fasce orarie individuate ai sensi del comma 2 dell'art. 2 della Legge n. 146 del 12/06/1990 e s.m.i. e dovrà adottare tutte le iniziative gestionali finalizzate a ridurre al minimo il disagio della clientela.
5. La Società è obbligata, per ogni variazione di esercizio, a fornire idonea e tempestiva comunicazione alla clientela.

Art. 7

(Servizi automobilistici sostitutivi)

1. La Società si impegna ad effettuare un servizio sostitutivo con autobus nei casi di interruzione e/o sospensione o riduzione del servizio ferroviario previsto nell'art. 6, punto 2.
2. Il servizio sostitutivo deve essere effettuato con un numero di autobus sufficienti a trasportare tutti i passeggeri, nei limiti dei mezzi disponibili, in modo tale da garantire il trasporto presso le stazioni e fermate previste, con la adozione di iniziative gestionali finalizzate a ridurre al minimo il disagio alla clientela.
3. I servizi sostitutivi temporanei effettuati ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. b) sono equiparati in termini di corrispettivo all'esecuzione dei servizi ferroviari, fino ad un massimo di 7 giorni per evento.
4. La Regione si riserva, nel limite di 1.000.000 di Euro o di 300.000 km all'anno (di cui al comma 4 dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007), di affidare alla Società servizi di trasporto pubblico locale su gomma che subentrino ai servizi di trasporto ferroviario su linee di cui è disposta la chiusura, successivamente all'inizio del periodo di vigenza contrattuale. Il corrispettivo di tali linee è determinato in conformità al comma 1 dell'art. 6 del sopra citato Regolamento (CE) n. 1370/2007, e comunque in misura non superiore al corrispettivo dovuto alla quinta fascia extraurbana, così come è stato definito dall'art. 2, c. 1bis, della L.R. n. 67/2012, o al costo standard se definito ai sensi dell'art. 2, comma 1, della L.R. n. 67/2012.

TITOLO III - Corrispettivi e rendicontazione delle prestazioni

Art. 8

(Determinazione del corrispettivo, modalità di erogazione, garanzie)

1. I corrispettivi unitari per i servizi sono i seguenti per gli anni 2013-2015:
 - a) 12,50 €/treno×km, per l'effettuazione dei servizi di trasporto ferroviario;
 - b) 4,25 €/treno×km, per la gestione dell'infrastruttura attualmente esistente in relazione all'usura ed alla gestione ed in proporzione della percorrenza;
 - c) 3,75 €/autobus×km per i servizi automobilistici sostitutivi;
 - d) 8.000 €/km di linea per la manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria il cui esercizio è temporaneamente sospeso;
 - e) 80.000,00 €/km di linea in esercizio;
 - f) 1.500,00 €/giorno per indennità per costo aggiuntivo interruzione linea Cosenza-Catanzaro.
2. Nei limiti delle risorse impegnate per il contratto di servizio per ciascun anno, possono inoltre essere riconosciuti:
 - a) fino a € 200.000,00, previa autorizzazione della Regione, per: investimenti in nuove tecnologie per l'infomobilità o per il miglioramento della sicurezza; studi di fattibilità; piani industriali;
 - b) fino alla necessità per interventi di urgenza, previa autorizzazione della Regione, o di somma urgenza.

La determinazione a contrarre deve essere assunta entro l'anno contrattuale di riferimento (anno nel quale la Regione impegna le risorse finanziarie) e le spese devono essere sostenute entro i due anni solari successivi all'anno di riferimento.

3. Non si applica l'adeguamento all'inflazione dei corrispettivi unitari, in conformità a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 380/2013.
4. I ricavi derivanti dalle tariffe dei servizi di trasporto pubblico locale costituiscono entrata per la Società affidataria.
5. Resta ad esclusivo carico della Società il rischio di impresa connesso ad ogni eventuale disavanzo gestionale non coperto, per qualsiasi causa, dai corrispettivi di cui al precedente comma 1 o da ricavi di qualunque genere.
6. I corrispettivi per i servizi resi nel 2012 sono pari ad Euro 28.864.865,54 (IVA 10% inclusa), già erogati, ed è fatto salvo quanto ulteriormente previsto dall'Accordo di Programma del 08.11.2012.
7. I servizi resi nel 2013 sono riportati nell'allegato n. 3, che costituisce attestazione degli stessi da parte del rappresentante di Ferrovie della Calabria. Lo stesso allegato riporta i corrispondenti corrispettivi complessivi e residui da liquidare, che la Regione si impegna ad erogare entro 20 giorni dalla sottoscrizione del presente atto.
8. L'erogazione dei corrispettivi avviene in trimestralità posticipate, entro 35 giorni dall'attestazione di cui all'art. 9, comma 3. Dalla erogazione trimestrale è trattenuto il 4% del corrispettivo, che sarà erogato dopo la verifica della rendicontazione annuale di cui all'art. 9, commi 1 e 2.
9. Qualora l'erogazione trimestrale avvenga, per cause imputabili alla Regione, oltre il termine di riferimento, la Regione corrisponderà alla Società gli interessi calcolati al tasso legale, maturati sull'importo della trimestralità a decorrere dal limite temporale sopra citato.
10. L'erogazione del saldo è effettuata previa verifica della rendicontazione di cui all'art. 9, commi 1 e 2, decurtando:
 - le penali pecuniarie derivanti dalle sanzioni di cui all'art. 20;
 - il corrispettivo associato alle prestazioni non effettuate per eventi eccezionali o imprevedibili determinati da cause di forza maggiore, fatta salva una franchigia del 2% del valore del corrispettivo complessivo annuale, entro la quale non oltre lo 0,5%

- può essere imputato a scioperi;
- il corrispettivo associato alle prestazioni non effettuate senza cause di forza maggiore, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste.
11. Il corrispettivo complessivo è inderogabilmente limitato, nel suo massimo, dalle risorse regionali disponibili per ciascun anno solare.
 12. La Società potrà effettuare prestazioni oltre l'importo impegnato annualmente dalla Regione per il contratto di servizio, senza alcun onere per la Regione.
 13. La Società affidataria assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Art. 9

(Rendicontazione delle prestazioni contrattuali effettuate)

1. La Società si obbliga a trasmettere alla Regione, entro il 15 febbraio di ciascun anno, un prospetto riepilogativo delle prestazioni effettuate, redatto secondo le indicazioni fornite dalla Regione, nonché ogni altra documentazione eventualmente richiesta. Tale prospetto contiene almeno:
 - a) l'attestazione dei servizi effettuati e di quelli non effettuati nell'anno precedente, suddivisi per la motivazione della mancata effettuazione, nonché l'indicazione dei servizi sostitutivi effettuati (e di quelli non effettuati);
 - b) l'attestazione, per ciascuna linea in esercizio, della regolare gestione dell'infrastruttura ferroviaria, dell'effettuazione della manutenzione ordinaria e programmata e del permanere delle condizioni di sicurezza per l'esercizio ferroviario (fatte salve cause dovute ad eventi imprevedibili da dettagliare);
 - c) l'attestazione, per ciascuna linea sospesa, dell'effettuazione della manutenzione ordinaria programmata al fine di evitare il depauperamento del patrimonio e l'insorgenza di situazioni di pericolo (fatte salve cause dovute ad eventi imprevedibili da dettagliare);
 - d) la rendicontazione delle spese di cui al comma 2 dell'art. 8, sostenute in conformità al D.Lgs. n. 163/2006.
2. La rendicontazione delle spese di cui alla lettera d) del precedente comma può essere integrata entro due anni dal termine di cui al comma 1.
3. La Società si obbliga a trasmettere alla Regione, entro 10 giorni dal termine di ogni trimestre, una attestazione relativa alle prestazioni programmate, divise per tipologia, attestando che i servizi sono stati resi per come programmati, a meno di uno scarto massimo in diminuzione per qualsiasi causa del 3% (in termini di controvalore del corrispettivo). Qualora si verifichi uno scarto superiore, deve essere prodotto un riepilogo nelle forme di cui al comma 1.

TITOLO IV - Modalità di esecuzione delle prestazioni

Art. 10

(Sistema tariffario ed agevolazioni)

1. I servizi verranno svolti rispettando la disciplina tariffaria dettata dalla L.R. n. 23/1999 e s.m.i., dalle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 362/2011, n. 568/2011 e n. 380/2013, e da eventuali disposizioni successive che ai sensi di legge saranno adottate dalla Regione nel periodo di vigenza del contratto.
2. Nel corrispettivo di cui all'art. 8 sono ricomprese le compensazioni economiche derivanti da ogni eventuale altro obbligo di servizio imposto ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 422/1997. In particolare sono ricomprese tutte le agevolazioni tariffarie previste dalle disposizioni normative regionali. Per eventuali nuove agevolazioni disposte da sopravvenuta normativa regionale devono essere previste le congrue compensazioni.
3. La Società si impegna ad adottare tutte le iniziative di integrazione tariffaria adottate dalla Regione Calabria, in sintonia con quanto previsto dalla vigente legislazione.



Art. 11

(Manutenzione delle infrastrutture)

La Società si impegna a effettuare tutta la manutenzione ordinaria e straordinaria programmata alle infrastrutture necessarie a garantire:

- a) la sicurezza nell'espletamento del servizio di trasporto;
- b) il mantenimento delle esistenti condizioni di efficienza dell'infrastruttura;
- c) la sicurezza della clientela nelle fasi propedeutiche e successive al trasporto nell'ambito delle stazioni/fermate ferroviarie;
- d) la regolare marcia dei treni;
- e) il regolare accesso e deflusso dalle stazioni e fermate ferroviarie della clientela;
- f) una adeguata assistenza alla clientela;
- g) una adeguata informazione alla clientela;
- h) quanto non specificato ma previsto da obblighi di legge.

La Società si impegna a effettuare sul patrimonio consegnato dalla Regione tutti gli interventi di urgenza o somma urgenza che siano richiesti da situazioni di rischio connesse alla incolumità pubblica o al depauperamento delle infrastrutture.

Art. 12

(Materiale rotabile)

La Società utilizzerà, per i servizi di trasporto, materiale rotabile rispondente alle norme in vigore e idoneo a garantire condizioni di viaggio sicure e confortevoli. Il materiale rotabile ferroviario utilizzato al momento della stipula del contratto è riportato nell'allegato n. 4. Il predetto allegato deve essere aggiornato in relazione alle eventuali modifiche preventivamente autorizzate dalla Regione e trasmesso alla Regione medesima entro trenta giorni dall'avvenuta variazione.

L'acquisto di materiale rotabile deve essere cofinanziato dall'Ente affidante in misura minima del 75%. In caso di cofinanziamento della Società affidataria, la proprietà del suddetto materiale rotabile è della stessa Società che, nell'ipotesi del subentro, dovrà cederlo al nuovo gestore al prezzo di mercato ed al netto del contributo pubblico. La Società, in sintonia con i contenuti della "Carta dei servizi", si impegna a migliorare le condizioni di viaggio dell'utenza anche mediante la progressiva, immissione in esercizio, per i servizi di cui al presente contratto, di materiale rotabile dotato di:

- a) impianti di aria condizionata;
- b) impianti audiovisivi di informazione alla clientela.

La Società garantisce tutta la manutenzione ordinaria del materiale rotabile necessaria a mantenere lo stesso in condizioni ottimali di sicurezza ed efficienza operativa.

La Società si impegna a garantire il decoro e la pulizia, sia interna che esterna nonché la disinfezione e la disinfestazione periodica del materiale rotabile, dando attuazione a tutte le operazioni programmate per la pulizia.

Art. 13

(Stazioni e fermate ferroviarie)

La Società assicura il regolare accesso ai treni nelle stazioni e fermate di cui all'allegato n. 1.

La Società assicura la vendita di titoli di viaggio nei punti vendita propri (stazioni aperte al pubblico) nonché mediante l'ausilio di punti vendita di terzi autorizzati alla vendita dalla Società.

La Società si impegna a fornire presso tutte le stazioni e fermate informazioni riguardanti:

- a) l'ubicazione dei punti vendita esterni dei titoli di viaggio ed i loro orari di apertura al pubblico;
- b) modalità di acquisto dei titoli di viaggio;
- c) l'indicazione del numero telefonico per informazioni sul servizio;

- d) estratto del sistema tariffario vigente;
- e) modalità di convalida dei biglietti e le sanzioni applicabili ai viaggiatori sprovvisti di titoli di viaggio;
- f) grafo della rete e l'orario dei servizi di trasporto oggetto del presente contratto;
- g) estratto della carta dei servizi.

La Società, inoltre, si impegna a fornire nelle stazioni, con gradualità, informazioni vocali o visive in merito all'andamento dei treni con particolare riferimento ai ritardi ed eventuali motivazioni.

- 4. La Società si impegna ad assicurare un buon livello di pulizia e di decoro in tutte le stazioni e fermate.

Art. 14

(Obblighi nei confronti dell'utenza)

- 1. La Società si impegna:
 - a) a pubblicare e diffondere annualmente, entro il mese di aprile, l'aggiornamento della propria "Carta dei servizi", riportante i dati delle indagini di "customer satisfaction" sul servizio erogato l'anno precedente e le ulteriori informazioni suscettibili di variazione (analisi reclami, informazioni all'utenza, punti vendita titoli di viaggio, etc.), nonché a far precedere la pubblicazione delle eventuali variazioni apportate alla "Carta dei servizi" dalla preventiva consultazione della Regione e delle Associazioni dei Consumatori;
 - b) a migliorare progressivamente i fattori di qualità previsti nella "Carta dei servizi";
 - c) a pubblicare e diffondere gli orari dei servizi di trasporto di cui al presente contratto, aggiornandoli ad ogni variazione programmata d'orario;
 - d) ad attivare, progressivamente, un servizio automatizzato per informazioni in tempo reale nelle stazioni sulla marcia treni inseriti nel programma di esercizio;
 - e) a mantenere un servizio d'informazione telefonica, attivo dalle ore 8.00 alle ore 16.00 giornaliere dal lunedì al venerdì.

Art. 15

(Responsabilità e polizza assicurativa)

- 1. La Società assume piena ed incondizionata responsabilità per la sicurezza di esercizio sulle linee di cui all'allegato 1, esonerando espressamente la Regione. La Società assume inoltre la responsabilità derivante dal conferimento e/o utilizzo di beni regionali.
- 2. La Società si impegna ad utilizzare, nella produzione dei servizi oggetto del presente contratto, personale adeguatamente istruito, dotato dei requisiti previsti dalle norme e regolamenti in vigore e in quantità sufficiente alla effettuazione dei servizi, nei confronti del quale applicherà il corrispondente contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria.
- 3. La società è obbligata a stipulare una polizza assicurativa per un congruo massimale atta a garantire la corresponsione di indennizzo nel caso di danni procurati a terzi, viaggiatori compresi. Essa dovrà ricomprendere tutti gli eventi che possano derivare dalla circolazione ferroviaria, nonché da tutti i beni di proprietà regionale a qualsiasi titolo conferiti e/o utilizzati dalla società.

TITOLO V - Patrimonio e investimenti

Art. 16

(Patrimonio e TFR)

- 1. Per quanto attiene il demanio ferroviario regionale ed il connesso patrimonio indisponibile, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 13 del 10.01.2012, lo stesso è stato consegnato alla Società, in applicazione della citata deliberazione, in quanto trattasi di beni strumentali all'esercizio del trasporto pubblico regionale. Resta salva la verifica sulla natura dei singoli

ni, che potrà essere oggetto di aggiornamento successivo.

beni indisponibili ricompresi nell'elenco di cui alla citata deliberazione della Giunta Regionale 13 del 10.01.2012, non strettamente e/o direttamente funzionali all'esercizio ferroviario possono essere gestiti, anche temporaneamente, dalla Società affidataria e gli eventuali utili dovranno reinvestiti per il miglioramento dell'infrastruttura a beneficio del servizio di trasporto pubblico regionale. A tal fine le relative attività dovranno essere oggetto di contabilizzazione separata conformemente al punto 5 dell'allegato al Regolamento CE n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007.

Il patrimonio di cui al comma 1 è riconsegnato alla Regione alla scadenza contrattuale, ovvero è consegnato al soggetto che subentra nella gestione del trasporto ferroviario, qualora ciò sia disposto dalla Regione.

In caso di eventualità di subentro, alla scadenza contrattuale o per altra motivazione, di altra impresa che assume la gestione del servizio di trasporto e/o dell'infrastruttura oggetto del presente contratto, la Società si impegna a trasferire al nuovo soggetto gestore il fondo per il TFR maturato fino al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, nei limiti del personale effettivamente trasferito al nuovo soggetto. Tale trasferimento deve avvenire entro 90 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, fatto salvo diverso accordo fra le parti.

Art. 17

(Investimenti)

La Regione può sottoscrivere convenzioni con la Società per regolare eventuali investimenti sul patrimonio regionale (infrastruttura ferroviaria, immobili, impianti tecnologici, ecc.) e sul materiale rotabile, la cui attuazione è demandata alla Società. Tali convenzioni possono prevedere una durata temporale superiore ai limiti del presente contratto, in relazione alla natura e consistenza degli investimenti trattati.

Il finanziamento di interventi di investimento sul patrimonio regionale è a carico interamente della Regione, fatto salvo il caso in cui si tratti di progetti generatori di entrate (di cui all'art. 55 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e s.m.i.). In tale ultimo caso, la Società è tenuta a cofinanziare l'entrata netta attualizzata riferita al periodo di vigenza del contratto. È fatto salvo diverso accordo fra le parti, compatibile con le specifiche fonti di finanziamento utilizzate.

Le aliquote di cofinanziamento e la proprietà del materiale rotabile acquistato sono definite dal comma 3 dell'art. 12, fatto salvo diverso accordo che potrà derivare dalle disposizioni che regolano le specifiche fonti di finanziamento utilizzate.

TITOLO VI - Monitoraggio, vigilanza e sanzioni

Art. 18

(Monitoraggio)

La Società si impegna a strutturare, per i servizi oggetto del presente contratto, il conto economico per dettagliati centri di costo e ricavo, separando contabilmente la gestione del trasporto dalla gestione dell'infrastruttura ed evidenziando i criteri della diversa attribuzione dei centri di costo e ricavo, nonché gli indici di produttività. Il complesso delle attività oggetto del presente contratto è oggetto di contabilizzazione separata conformemente al punto 5 dell'allegato al Regolamento CE n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007.

Ai sensi della lettera a) del comma 2 dell'art. 36 della L.R. 69/2012 la Società, a pena di non corresponsione del corrispettivo del contratto di servizio, fornisce, a decorrere dal 1° gennaio 2013 le informazioni che la stessa è tenuta a fornire all'Osservatorio istituito ai sensi dell'art. 1, c. 300, della legge n. 244 del 2007, nonché le ulteriori informazioni economiche e trasportistiche determinate con provvedimento della Giunta regionale, che ad oggi sono costituite da quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 123 del 2013 (servizi

- programmati ed effettuati, ricavi tariffari).
3. La Società si impegna inoltre a rispettare quanto sarà previsto e reso obbligatorio ai sensi delle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 36 della L.R. 69/2012.
 4. La Società effettua delle campagne di indagine almeno due volte all'anno, in opportuni periodi (estivo/invernale) e ciascuno almeno per una settimana completa, con rilievo dei dati di frequentazione giornaliera del servizio ferroviario e degli utenti saliti/discesi per fermata.
 5. La Società trasmette entro il 15 febbraio dell'anno successivo all'anno solare di riferimento gli indicatori annuali di regolarità e puntualità di cui all'allegato n. 2.
 6. La Società si impegna a conservare per almeno cinque anni presso i propri uffici, e renderli disponibili a richiesta della Regione anche su supporto informatico, i dati concernenti la produzione programmata ed effettiva giornaliera del servizio ferroviario e/o automobilistico sostitutivo che indichino, per ciascuna linea:
 - a) treni e corse automobilistiche effettuati, con l'indicazione del ritardo in arrivo ed in partenza;
 - b) treni e corse automobilistiche non effettuati o effettuati parzialmente rispetto a quelli programmati;
 - c) treni e corse automobilistiche con ritardo in partenza o in arrivo superiore a 30';
 - d) le cause dei disservizi di cui ai punti precedenti;
 - e) eventuale servizio automobilistico sostitutivo effettuato a seguito di soppressione di treni;
 - f) variazione di composizione dei treni rispetto al programma di esercizio, con la quantificazione globale della eventuale variazione dei posti offerti.
 7. La Società si impegna ad effettuare periodicamente con cadenza almeno annuale, indagini sulla qualità percepita dall'utenza e a trasmettere le risultanze alla Regione. La Regione ha la facoltà di determinare il contenuto dei questionari da sottoporre all'utenza.

Art. 19 (Vigilanza)

1. Per l'effettuazione delle ispezioni e verifiche la Regione incaricherà apposito personale che, munito di tessera di riconoscimento, avrà libero accesso alle stazioni e fermate, nonché ai servizi oggetto del presente contratto. Previo avviso di almeno 3 giorni, possono essere effettuate verifiche documentali presso gli uffici della Società, che ha l'obbligo di mettere a disposizione il personale necessario per l'effettuazione di tali verifiche.
2. In caso di infrazione, il personale regionale di cui al comma precedente provvede a redigere, qualora possibile in contraddittorio con il personale della Società, apposito verbale di contestazione della infrazione riscontrata. Il verbale è sottoscritto da entrambe le parti, se presenti, con facoltà per il rappresentante della Società di far inserire le proprie osservazioni in merito all'infrazione contestata.

Art. 20 (Sanzioni e premialità)

1. Nell'allegato n. 5 sono riportate le sanzioni previste per le varie tipologie di infrazione. Per sanzioni non espressamente previste si applica una penale pecuniaria:
 - da Euro 5.000,00 a Euro 25.000,00 per infrazioni che hanno comportato rischi per la sicurezza e l'incolumità pubblica;
 - da Euro 1.000,00 a Euro 5.000,00 per infrazioni che hanno comportato il depauperamento del patrimonio regionale o l'interruzione del servizio;
 - da Euro 200,00 a Euro 1.000,00 per infrazioni che non ricadono nelle fattispecie sopra individuate.
2. Nel caso in cui dovessero essere accertate, prima che la prima sanzione sia notificata, tre o più infrazioni derivanti dalla medesima azione o omissione (ad esempio l'applicazione di una tariffa inesatta dovuta ad una unica erronea disposizione di servizio), il cumulo delle sanzioni non può

eccedere il triplo del massimo previsto al comma 1.

La Regione notifica la sanzione prevista alla Società:

- entro 30 giorni dal verbale di accertamento di infrazione redatto durante la vigilanza;
- entro 120 giorni da quando, mediante il monitoraggio o la rendicontazione, vi sono gli elementi per rilevare la sussistenza di una infrazione.

La società ha 30 giorni di tempo per controdedurre dalla notifica della sanzione. Nei successivi 30 giorni dalla presentazione delle eventuali controdeduzioni, la Regione si esprime definitivamente, ed in caso di silenzio le controdeduzioni si intendono accolte.

Quando la sanzione è definitiva, l'importo della penale pecuniaria può essere trattenuta dai corrispettivi. Il pagamento della penale pecuniaria non esonera la Società dal risarcimento del danno che dovesse derivare dall'infrazione.

Le penali pecuniarie derivanti dall'applicazione delle sanzioni non possono, in ogni caso, superare il 2% dell'importo contrattuale per ciascun anno solare. Qualora le penali pecuniarie derivanti dalle sanzioni applicate comporterebbero il superamento del 4% dell'importo contrattuale, la Regione può rescindere il contratto.

Le parti concordano, al fine di incentivare la qualità dei servizi offerti, di introdurre un meccanismo di premialità, riportato nell'allegato n. 5. per un importo fino al 2% dell'importo contrattuale per ciascun anno solare. Gli eventuali crediti maturati per premialità nel corso dell'anno potranno essere utilizzati, esclusivamente, a compensazione di eventuali penali applicate nel corso dello stesso anno solare, non costituendo in ogni caso crediti esigibili dalla Società.

TITOLO VII - Revisione, controversie e disposizioni finali

Art. 21

(Revisione del contratto)

Il presente contratto potrà essere consensualmente aggiornato dalle parti in relazione a modifiche o integrazioni, per ragioni di fatto o di diritto, che si rendessero necessarie durante la sua decorrenza. A tal fine ciascuna delle parti ne formalizzerà espressa richiesta per iscritto, indicando le ragioni e le modifiche o integrazioni proposte.

In caso di deficit di capienza di risorse o riduzione delle stesse il contratto andrà rivisto in relazione alle linee in esercizio ed ai programmi di esercizio, che dovranno essere adeguati alle disponibilità finanziarie della Regione. La Regione affidante avrà l'onere di comunicare la disponibilità e solleciterà la Società ad apportare le modifiche secondo le indicazioni dalla stessa fornite, oltre ad attuare quanto di propria competenza. L'inottemperanza da parte della Società esonera comunque la Regione dal corrispondere corrispettivi non coperti dalle pertinenti risorse stanziare per lo svolgimento dei servizi in questione.

Art. 22

(Controversie tra le parti)

Qualora sorgano tra le parti contestazioni nella interpretazione del contratto, ciascuna parte dovrà notificare all'altra l'esistenza di tali contestazioni precisandone la natura e l'oggetto. Le parti si incontreranno nei successivi 30 giorni per esaminare l'argomento e le motivazioni prodotte con il proposito di comporre amichevolmente la vertenza.

Per le controversie non composte amichevolmente, il Foro competente è il Tribunale di Catanzaro.

Il contratto dovrà continuare ad avere esecuzione in pendenza della definizione delle controversie di cui ai punti precedenti.

A
N

Art.23

(Norme di rinvio)

1. Oltre a quanto previsto nel presente contratto, la Società è tenuta al rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore.

Art.24

(Elezioni di domicilio)

1. Ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni degli atti connessi con il presente contratto, le parti eleggono così il loro domicilio:
 - Regione Calabria, Dipartimento n. 9 – Infrastrutture e LL.PP., Via Crispi 33, Catanzaro;
 - Ferrovie della Calabria s.r.l., via Milano 28, Catanzaro.
2. Eventuali modifiche del domicilio di una parte devono essere notificate al domicilio dell'altra parte.

Art. 25

(Oneri contrattuali)

1. Tutti gli oneri derivanti dalla stipula del presente contratto sono a carico della Società.
2. Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto unitamente ai seguenti allegati:

1. Linee (stazioni e fermate, progressive, condizione di funzionamento e manutenzione);
2. Indicatori minimi di regolarità e puntualità;
3. Servizi effettuati nel 2013 e relativi corrispettivi;
4. Materiale rotabile ferroviario.
5. Sanzioni e premialità.

Per Ferrovie della Calabria s.r.l.
Il Presidente del C.d.A.

Per la Regione Calabria
Il Dirigente Generale del Dipartimento n. 9



Allegato n. 1

Linee (stazioni e fermate, progressive, condizione di funzionamento e manutenzione)

[situazione dal 01.07.2014]

Linea Cosenza – Catanzaro Lido

Progressiva (km)	Tipo (Stazione/Fermata/Punto notevole)	Denominazione
-2,650	Stazione	COSENZA
-1,936	Fermata	COSENZA MONACO
-0,966	Fermata	COSENZA CAMPANELLA
0,000	Stazione	COSENZA CENTRO
1,153	Stazione	COSENZA CASALI
3,784	Fermata	BOSCO
7,116	Stazione	PEDACE
10,909	Stazione	APRIGLIANO
13,610	Stazione	PIANE CRATI
14,672	Fermata	FIGLINE - CELLARA
17,808	Fermata	MANGONE
19,039	Stazione	PIANO LAGO
20,689	Fermata	SANTO STEFANO DI ROGLIANO
23,240	Stazione	ROGLIANO
24,103	Fermata	ROGLIANO SERRA
27,228	Fermata	MARZI
31,419	Fermata	PARENTI
36,498	Stazione	CARPANZANO
41,047	Fermata	SCIGLIANO PEDIVIGLIANO
44,916	Fermata	CELSITA
47,110	Fermata	CORACI
49,650	Stazione	COLOSIMI
52,360	Fermata	BIANCHI
54,907	Fermata	VACCARIZZO
58,725	Stazione	SOVERIA MANNELLI
60,673	Fermata	ADAMI
63,414	Fermata	S.BERNARDO
65,064	Stazione	DECOLLATURA
69,573	Fermata	S.MARGHERITA
72,359	Stazione	SERRASTRETTA
77,267	Stazione	S.PIETRO APOSTOLO
80,228	Fermata	CICALA
81,932	Stazione	MADONNA DI PORTO
85,051	Stazione	GIMIGLIANO
88,924	Stazione	CAVORA'
92,991	Fermata	MAD. DEL POZZO
94,216	Stazione	GAGLIANO
98,704	Stazione	CATANZARO CITTA
99,145	Fermata	CATANZARO PIAZZA MATTEOTTI
99,511	Stazione	CATANZARO PRATICA
101,576	Stazione	CATANZARO
102,812	Fermata	DULCINO
104,625	Stazione	SANTA MARIA
106,119	Fermata	PISTOIA
107,195	Stazione	CORVO ARANCETO
108,018	Fermata	ARANCETO
109,825	Stazione	CATANZARO LIDO

7
17
14

Tratta	Stato di funzionamento (esercizio/sospesa/chiusa)	Note (stato di manutenzione, criticità, ecc.)
1 - 4	Esercizio <i>Doppio binario</i>	Necessaria manutenzione straordinaria OO.AA. comprese gallerie. Necessari interventi mitigazione rischio idrogeologico. Necessaria manutenzione straordinaria armamento. Necessaria bonifica coperture in eternit fabbricati.
4 - 16	Esercizio	Necessaria manutenzione straordinaria OO.AA. comprese gallerie. Necessari interventi mitigazione rischio idrogeologico. Necessaria manutenzione straordinaria armamento nel tratto 4-7. Necessaria bonifica coperture in eternit fabbricati.
16 - 25	Sospesa	Necessaria manutenzione straordinaria OO.AA. comprese gallerie. Presenza di interruzioni della sede con frane di grande entità. Necessari interventi mitigazione rischio idrogeologico. Necessaria manutenzione straordinaria armamento. Necessaria bonifica coperture in eternit fabbricati.
25 - 47	Esercizio	Necessaria manutenzione straordinaria OO.AA. comprese gallerie. Necessari interventi mitigazione rischio idrogeologico. Necessaria manutenzione straordinaria armamento nei tratti 27-30, 32-34, 40-41. Necessaria bonifica coperture in eternit fabbricati.

REGIO

Pedace – San Giovanni in Fiore

Pressiva (km)	Tipo (Stazione/Fermata/Punto notevole)	Denominazione
0,000	Stazione	PEDACE
4,064	Fermata	MAGLI
5,496	Stazione	CASOLE TRENTA
8,310	Stazione	PEDACE - SERRAPEDACE
9,483	Stazione	SPEZZANO PICCOLO
10,460	Stazione	SPEZZANO SILA
12,305	Stazione	CELICO
14,694	Stazione	ROVITO
17,948	Fermata	LAPPANO
19,618	Fermata	ALTAVILLA
21,812	Stazione	S. PIETRO IN GUARANO
24,562	Stazione	REDIPIANO
29,316	Stazione	SANTO JANNI
33,715	Fermata	FONDATE
37,174	Stazione	MOCCONE
39,394	Stazione	CAMIGLIATELLO SILANO
43,087	Fermata	CROCE DI MAGARA BORGO
44,101	Fermata	CROCE DI MAGARA BORGO
45,605	Fermata	SCULCA
47,727	Fermata	RIGHIO
50,210	Stazione	S. NICOLA SILVANA MANSIO
53,036	Fermata	VUTURINO
55,197	Fermata	MONTEOLIVETO
57,539	Fermata	VALLEPICCOLA
60,081	Stazione	TORRE GARGA
67,084	Stazione	S. GIOVANNI IN FIORE

Tratta	Stato di funzionamento (esercizio/sospesa/chiusa)	Note (stato di manutenzione, criticità, ecc.)
1 – 21	Sospesa	Necessaria manutenzione straordinaria OO.AA. comprese gallerie. Presenza di interruzioni della sede causa frane e smottamenti nel tratto 1-15. Necessari interventi mitigazione rischio idrogeologico. Necessaria manutenzione straordinaria armamento. Necessaria bonifica coperture in eternit fabbricati.
21 – 26	Chiusa	Dal 08.04.2014 (DGR n. 124 del 08.04.2014)

7
1
A
124

Allegato n. 3
Servizi effettuati nel 2013 e relativi corrispettivi

Sez. 1 – Art. 8 comma 1

Id. di contratto *	Prestazione erogata		Corrispettivo unitario	Frazione di anno	Corrispettivo (Euro)
a	897.984	treno×km	12,50		11.224.800,00
b	897.984	treno×km	4,25		3.816.432,00
c	347.219	autobus×km	3,75		1.302.071,25
d	161,236	km di linea	8.000,00	100,00%	1.289.888,00
d°	3,998	km di linea	8.000,00	29,17%	9.328,67
e	76,798	km di linea	80.000,00	100,00%	6.143.840,00
e°	3,998	km di linea	80.000,00	29,17%	93.286,67
f	365	giorni	1.500,00		547.500,00

Totale	24.408.489,25
IVA (10%)	2.440.848,93
Totale	26.849.338,18

Descrizioni contrattuali e corrispettivi unitari (art. 8, comma 1)

- a) 12,50 €/treno×km, per l'effettuazione dei servizi di trasporto ferroviario;
- b) 4,25 €/treno×km, per la gestione dell'infrastruttura attualmente esistente in relazione all'usura ed alla gestione ed in proporzione della percorrenza;
- c) 3,75 €/autobus×km per i servizi automobilistici sostitutivi;
- d) 8.000 €/km di linea per la manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria il cui esercizio è temporaneamente sospeso;
- e) 80.000,00 €/km di linea in esercizio;
- f) 1.500,00 €/giorno per indennità per costo aggiuntivo interruzione linea Cosenza-Catanzaro.

Avvio di linea Rogliano-Marzi aperto all'esercizio dal 16/09/2013

Sez. 2 – Art. 8 comma 2

La Società ha affidato un contratto per la redazione del Piano Industriale (in conformità a quanto previsto dall'Accordo di Programma del 08.11.2012), per l'importo di Euro 138.125,00 Euro, ad oggi non erogate pur essendo la prestazione completamente effettuata.

Totale	138.125,00
IVA (10%)	13.812,50
Totale	151.937,50

Totale complessivo


Art. 8 - comma 1	26.849.338,18
Art. 8 - comma 2	151.937,50
Totale	27.001.275,68

L'importo delle prestazioni sopra attestato dalla Società, pari a Euro 27.001.275,68 è riconosciuto dalla Regione Calabria nel limite delle risorse impegnate di 27.000.000,00 di Euro. Il residuo da liquidare è pari a Euro 2.748.000,00 (di cui Euro 48.000 accantonati per ex art. 546 cpc).

Allegato n. 4
Materiale rotabile ferroviario
[situazione al 01.07.2014]

Tipo Veicolo	n.º Az.	Stato D'uso	Circolante	Da revisionare	Destinazione D'Uso
Automotrici Breda Tipo 120 R	132	MOM.TE ACCANTONATA	NO	NO	
Automotrici Breda Tipo 120 R	142	MOM.TE ACCANTONATA	NO	NO	
Automotrici Breda tipo 200	210	IN ESERCIZIO	NO	SI **	DA RIMOTORIZZARE
Automotrici Breda tipo 200	211	IN ESERCIZIO	SI	SI **	DA RIMOTORIZZARE
Automotrici Breda tipo 200	212	IN ESERCIZIO	SI	SI **	DA RIMOTORIZZARE
Automotrici Breda tipo 200	216	IN ESERCIZIO	NO	SI **	DA RIMOTORIZZARE
Automotrici Breda tipo 200	221	IN ESERCIZIO	SI	SI **	DA RIMOTORIZZARE
Automotrici Breda tipo 200	226	IN ESERCIZIO	NO	SI **	DA RIMOTORIZZARE
Automotrici Breda tipo 200	228	IN ESERCIZIO	NO	SI **	DA RIMOTORIZZARE
Automotrici Breda tipo 200	231	IN ESERCIZIO	NO	SI **	DA RIMOTORIZZARE
Automotrici Breda Tipo 200 MV	207	IN ESERCIZIO	NO	SI **	
Automotrici Breda Tipo 200 MV	209	IN ESERCIZIO	SI	SI **	
Automotrici Breda Tipo 200 MV	214	IN ESERCIZIO	NO	SI **	
Automotrici Breda Tipo 200 MV	219	IN ESERCIZIO	SI	SI **	
Automotrici Breda Tipo 200 MV	220	ACCANTONATA	NO	NO	DA ALIENARE
Automotrici Breda Tipo 200 MV	223	ACCANTONATA	NO	NO	DA ALIENARE
Automotrici Breda Tipo 200 MV	224	IN ESERCIZIO	SI	SI **	
Automotrici Breda Tipo 200 MV	227	IN ESERCIZIO	NO		INCIDENTATA
Automotrici Breda Tipo 200 MV	229	IN ESERCIZIO	SI	SI **	
Automotrici Breda Tipo 200 MV	230	IN ESERCIZIO	SI	SI **	
Automotrici Breda Tipo 200 MV	232	IN ESERCIZIO	SI	NO	
Automotrici Breda Tipo 200 MV	233	IN ESERCIZIO	SI	SI **	
Automotrici FIAT GRUPPO 400	401	IN ESERCIZIO	SI	SI **	
Automotrici FIAT GRUPPO 400	402	IN ESERCIZIO	SI	SI **	
Automotrici FIAT GRUPPO 400	403	IN ESERCIZIO	NO	SI **	
Automotrici FIAT GRUPPO 400	404	IN ESERCIZIO	NO		INCIDENTATA
Automotrici FIAT GRUPPO 400	405	IN ESERCIZIO	SI	SI **	
Automotrici FIAT GRUPPO 400	406	IN ESERCIZIO	SI	NO	
Automotrici FIAT GRUPPO 400	407	IN ESERCIZIO	NO	SI **	
Automotrici FIAT GRUPPO 400	408	IN ESERCIZIO	SI	SI **	
Automotrici FIAT GRUPPO 350	351	IN ESERCIZIO	NO	SI **	
Automotrici FIAT GRUPPO 350	352	IN ESERCIZIO	SI	NO	
Automotrici FIAT GRUPPO 350	353	IN ESERCIZIO	SI	NO	
Automotrici FIAT GRUPPO 350	354	IN ESERCIZIO	SI	SI **	
Automotrici FIAT GRUPPO 350	355	IN ESERCIZIO	SI	SI **	
Automotrici FIAT GRUPPO 350	356	IN ESERCIZIO	NO	SI **	
Automotrici FIAT GRUPPO 350	357	IN ESERCIZIO	SI	SI **	
Automotrici FIAT GRUPPO 350	358	IN ESERCIZIO	NO	SI **	
Automotrici FIAT GRUPPO 350	359	IN ESERCIZIO	NO	SI **	
Automotrici FIAT GRUPPO 350	360	IN ESERCIZIO	SI	SI **	
Automotrici Stadler GRUPPO 500	501	IN ESERCIZIO	SI	NO	
Automotrici Stadler GRUPPO 500	502	IN ESERCIZIO	SI	NO	
Automotrici Stadler GRUPPO 500	503	IN ESERCIZIO	SI	NO	
Automotrici Stadler GRUPPO 500	504	IN ESERCIZIO	SI	NO	
Automotrici Stadler GRUPPO 500	505	IN ESERCIZIO	SI	NO	
Locomotore D.I. GRUPPO 600	601	IN ESERCIZIO	NO	SI **	DA RIMOTORIZZARE
Locomotore D.I. GRUPPO 600	605	IN ESERCIZIO	NO	SI **	DA RIMOTORIZZARE
Locomotore D.I. GRUPPO 600	606	IN ESERCIZIO	NO	SI **	DA RIMOTORIZZARE
Locomotore D.I. GRUPPO 600	608	IN ESERCIZIO	NO	SI **	DA RIMOTORIZZARE
Locomotore di manovra GRECO	753	IN ESERCIZIO	SI	SI *	
Locomotore di manovra GRECO	754	IN ESERCIZIO	SI	SI *	
Locomotore Cremagliera	701	MOM.TE ACCANTONATO	NO	SI **	

ID	Tipo Veicolo	n° Az.	Stato D'uso	Circolante	Da revisionare	Destinazione D'Uso
53	Locomotore Cremagliera	702	MOM.TE ACCANTONATO	NO	SI **	
54	Locomotore Cremagliera	703	MOM.TE ACCANTONATO	NO	SI **	
55	Motocarello Gleismac CF200	M2034	IN ESERCIZIO	NO	SI **	
56	Motocarello Gleismac CF200	M2035	IN ESERCIZIO	SI	SI *	
57	Motocarello Gleismac CF200	M2036	IN ESERCIZIO	SI	SI *	
58	Lancianeve Turbofresa ROLBA	2971	IN ESERCIZIO	NO	SI **	
59	Lancianeve Turbofresa ROLBA	2972	IN ESERCIZIO	NO	SI **	
60	Locomotiva a vapore Gruppo 350	353	IN ESERCIZIO	SI	NO	
61	Locomotiva a vapore Gruppo 400	403	IN ATTESA REV.	NO	SI **	
62	Locomotiva a vapore Gruppo 500	502	MOM.TE ACCANTONATA	NO	NO	
63	Locomotiva a vapore Gruppo 500	504	IN ATTESA REV.	NO	SI **	
64	Locomotiva a vapore Gruppo 500	506	MOM.TE ACCANTONATA	NO	NO	
65	Locomotiva a vapore Gruppo 170	188	MOM.TE ACCANTONATA	NO	SI **	
66	Vetture D'epoca per Viaggiatori	2904	IN ESERCIZIO	SI	SI **	Bagagliaio a Cremagliera
67	Vetture D'epoca per Viaggiatori	3005	IN ESERCIZIO	SI	SI **	
68	Vetture D'epoca per Viaggiatori	3105	IN ESERCIZIO	SI	SI **	
69	Vetture D'epoca per Viaggiatori	3106	IN ESERCIZIO	SI	NO	
70	Vetture D'epoca per Viaggiatori	3513	IN ESERCIZIO	SI	SI **	
71	Rinc. Plasser Theurer 20586 T700		IN ESERCIZIO	SI	SI *	
72	Rimorchiata RANIERI GR3000	3053	ACCANTONATA	NO	NO	DA ALIENARE
73	Rimorchiata RANIERI GR3000	3058	MOM.TE ACCANTONATA	NO	NO	
74	Rimorchiata RANIERI GR3000	3253	MOM.TE ACCANTONATA	NO	NO	
75	Rimorchiata RANIERI GR3000	3254	MOM.TE ACCANTONATA	NO	NO	
76	Rimorchiata RANIERI GR3000	3257	MOM.TE ACCANTONATA	NO	NO	
77	Rimorchiata BREDA GR 1000	1009	IN ESERCIZIO	NO	SI **	INCIDENTATA
78	Rimorchiata BREDA GR 1000	1010	IN ESERCIZIO	NO	SI **	
79	Rimorchiata BREDA GR 1000	1017	IN ESERCIZIO	SI	NO	
80	Rimorchiata BREDA GR 1000	1018	IN ESERCIZIO	SI	SI **	
81	Rimorchiata BREDA GR 1000	1019	IN ESERCIZIO	NO	SI **	
82	Rimorchiata BREDA GR 1000	1020	IN ESERCIZIO	SI	SI **	
83	Rimorchiata BREDA GR 1000	1021	IN ESERCIZIO	SI	SI **	
84	Carro Chiuso serie FCM	1801	IN ESERCIZIO		SI **	
85	Carro Chiuso serie FCM	1824	MOM.TE ACCANTONATO		SI **	
86	Carro Chiuso serie FCM	1836	MOM.TE ACCANTONATO		SI **	
87	Carro Chiuso serie FCM	1837	IN ESERCIZIO		SI **	
88	Carro Chiuso serie FCM	1853	IN ESERCIZIO		SI **	
89	Carro Chiuso serie FCM	1860	IN ESERCIZIO		SI **	
90	Carro Chiuso serie FCM	1863	IN ESERCIZIO		SI **	
91	Carro Chiuso serie FCM	1867	MOM.TE ACCANTONATO		SI **	
92	Carro Chiuso serie FCM	1872	MOM.TE ACCANTONATO		SI **	
93	Carro Chiuso serie FCM	1875	IN ESERCIZIO	SI	SI **	Carro Attrezzi
94	Carro Chiuso serie FCM	1906	MOM.TE ACCANTONATO		SI **	
95	Carro Chiuso serie FCM	1923	MOM.TE ACCANTONATO		SI **	
96	Carro Chiuso serie FCM	1998	MOM.TE ACCANTONATO		SI **	
97	Carro Chiuso serie FCM	2027	MOM.TE ACCANTONATO		SI **	
98	Carro Chiuso serie FCM	2029	MOM.TE ACCANTONATO		SI **	
99	Carro Chiuso serie FCM	2032	MOM.TE ACCANTONATO		SI **	
100	Carro Chiuso serie FCM	2035	IN ESERCIZIO		SI **	
101	Carro Chiuso serie FCM	2036	IN ESERCIZIO		SI **	



Tipo Veicolo	n° Az.	Stato D'uso	Circolante	Da revisionare	Destinazione D'Uso
Carro Chiuso serie FCM	2057	MOM.TE ACCANTONATO		SI **	
Carro Chiuso serie FCM	2101	MOM.TE ACCANTONATO		SI **	
Carro Chiuso serie FCM	2126	MOM.TE ACCANTONATO		SI **	
Carro Chiuso serie FCM	2132	MOM.TE ACCANTONATO		SI **	
Carro Sponda serie LCM	1476	IN ESERCIZIO		SI **	
Carro Sponda serie LCM	1516	MOM.TE ACCANTONATO		SI **	
Carro Sponda serie LCM	1550	MOM.TE ACCANTONATO		SI **	
Carro Sponda serie LCM	1553	MOM.TE ACCANTONATO		SI **	
Carro Sponda serie LCM	1645	MOM.TE ACCANTONATO		SI **	
Carro Sponda serie LCM	1670	MOM.TE ACCANTONATO		SI **	
Carro Speciale serie TG	1420	IN ESERCIZIO		SI **	
Carro Speciale serie TG	1485	IN ESERCIZIO		SI **	
Carro Speciale serie TG	1492	IN ESERCIZIO		SI **	
Carro Speciale serie TG	1496	IN ESERCIZIO		SI **	
Carro Speciale serie TG	1500	IN ESERCIZIO		SI **	
Carro Speciale serie TG	1538	IN ESERCIZIO		SI **	
Carro Serbatoio serie MCM	2706	MOM.TE ACCANTONATO		SI **	
Carro Serbatoio serie MCM	2716	IN ESERCIZIO		NO	
Carro Serbatoio serie MCM	2718	IN ESERCIZIO		SI **	
Carro Serbatoio serie MCM	2723	MOM.TE ACCANTONATO		SI **	
Carro Serbatoio serie MCM	2724	MOM.TE ACCANTONATO		SI **	
Carro Serbatoio serie MCM	2746	IN ESERCIZIO		SI **	
Carro Bilico serie V	2554	IN ESERCIZIO		SI **	
Carro Bilico serie V	2574	IN ESERCIZIO		SI **	
Carro Bilico serie V	2578	IN ESERCIZIO		SI **	
Carro Bilico serie V	2597	IN ESERCIZIO		SI **	
Carro Bilico serie V	2598	IN ESERCIZIO		SI **	
Carro Bilico serie V	2606	MOM.TE ACCANTONATO		SI **	
Carro Bilico serie V	2617	MOM.TE ACCANTONATO		SI **	
Carro Bilico serie V	2618	IN ESERCIZIO		SI **	
Carro Bilico serie V	2619	IN ESERCIZIO		SI **	
Carro Bilico serie V	2624	IN ESERCIZIO		SI **	
Carro Speciale GRU	2802	MOM.TE ACCANTONATO		SI **	
Carro Speciale GRU	2808	MOM.TE ACCANTONATO		SI **	
Carro Sponda B. serie PCMA	405	IN ESERCIZIO		SI **	
Carro Sponda B. serie PCMA	407	IN ESERCIZIO		NO	
Carro Sponda B. serie PCMA	454	MOM.TE ACCANTONATO		SI **	
Carro Sponda B. serie PCMA	455	IN ESERCIZIO		SI **	
Carro Sponda B. serie PCMA	459	MOM.TE ACCANTONATO		SI **	
Carro Sponda B. serie PCMA	467	IN ESERCIZIO		SI **	
Carro Sponda B. serie PCMA	479	IN ESERCIZIO		SI **	
Carro Sponda B. serie PCMA	482	MOM.TE ACCANTONATO		SI **	
Carro Sponda B. serie PCMA	495	IN ESERCIZIO		SI **	
Carro Sponda B. serie PCMA	496	IN ESERCIZIO		SI **	
Carro Sponda B. serie PCMA	501	IN ESERCIZIO		SI **	
Carro Sponda B. serie PCMA	506	MOM.TE ACCANTONATO		SI **	
Carro Sponda B. serie PCMA	510	MOM.TE ACCANTONATO		SI **	

ID	Tipo Veicolo	n° Az.	Stato D'uso	Circolante	Da revisionare	Destinazione D'Uso
149	Carro Sponda B. serie PCMA	522	IN ESERCIZIO		SI **	
150	Carro Sponda B. serie PCMA	523	IN ESERCIZIO		SI **	
151	Carro Sponda B. serie PCMA	524	IN ESERCIZIO		SI **	
152	Carro Sponda B. serie PCMA	526	IN ESERCIZIO		SI **	
153	Carro Sponda B. serie PCMA	530	MOM.TE ACCANTONATO		SI **	
154	Carro Sponda B. serie PCM	535	IN ESERCIZIO		SI **	
155	Carro Sponda B. serie PCMA	540	IN ESERCIZIO		SI **	
156	Carro Sponda B. serie PCMA	542	IN ESERCIZIO		SI **	
157	Carro Sponda B. serie PCMA	544	IN ESERCIZIO		SI **	
158	Carro Sponda B. serie PCMA	545	IN ESERCIZIO		SI **	
159	Carro Sponda B. serie PCMA	579	MOM.TE ACCANTONATO		SI **	
160	Carro Sponda B. serie PCMA	580	MOM.TE ACCANTONATO		SI **	
161	Carro Sponda B. serie PCM	453	MOM.TE ACCANTONATO		SI **	
162	Carro Sponda B. serie PCM	464	IN ESERCIZIO		SI **	
163	Carro Sponda B. serie PCM	517	IN ESERCIZIO		SI **	
164	Carro Sponda B. serie PCM	532	IN ESERCIZIO		SI **	
165	Carro Sponda B. serie PCM	533	IN ESERCIZIO		SI **	
166	Carro Sponda B. serie PCM	782	IN ESERCIZIO		SI **	
167	Carro Tramoggia	1497	IN ESERCIZIO		SI **	
168	Carro Tramoggia	1528	IN ESERCIZIO		SI **	
169	Carro Tramoggia	1534	IN ESERCIZIO		SI **	
170	Carro Tramoggia	1537	IN ESERCIZIO		SI **	
171	Carro Serbatoio serie MCM	2712	IN ESERCIZIO		SI **	
172	Carro Chiuso serie FCM	1850	IN ESERCIZIO		SI **	
173	Carro Chiuso serie FCM	1857	IN ESERCIZIO		SI **	
174	Carro Chiuso serie FCM	1883	IN ESERCIZIO		SI **	
175	Carro Chiuso serie F	1913	IN ESERCIZIO		SI **	
176	Carro bilico serie VCM	2505	IN ESERCIZIO		SI **	
177	Carro Speciale GRU	2803	IN ESERCIZIO		SI **	
178	CARRO SPECIALE UAIK 84839919900-1	SN	MOM.TE ACCANTONATO		SI **	Trasporto Locomotive
179	Carrelli Trasporto per Carri FS	SN	MOM.TE ACCANTONATI			



* : revisioni ordinarie
 ** : revisioni straordinarie

NB: Nessun mezzo consente il trasporto di biciclette.

Allegato n. 5
Sanzioni e premialità

S1 – Sanzioni per regolarità e puntualità dei servizi

Il mancato raggiungimento degli indicatori minimi di regolarità e puntualità, comporta l'applicazione della seguente sanzione:

$$S = 2\% \times C \times \sum_{i=1}^5 P_i \times \max\left(0; \frac{2 \times (V_{O,i} - V_{R,i})}{100\% - V_{O,i}}\right)$$

con:

- S importo della sanzione per mancato raggiungimento degli indicatori minimi di regolarità e puntualità;
- C importo annuale del contratto per l'anno di riferimento;
- i numero progressivo dell'indicatore minimo di regolarità e puntualità (allegato 2);
- P_i peso dell'indicatore i . (tabella in calce all'allegato);
- $V_{O,i}$ valore obiettivo dell'indicatore i per l'anno di riferimento (allegato 2);
- $V_{R,i}$ valore rilevato dell'indicatore i per l'anno di riferimento.

S2 - Sanzioni per la manutenzione e gestione dell'infrastruttura

In caso di **chiusura delle linee** per cause imputabili alla Società è applicabile una sanzione:

- da Euro 10.000,00 ad Euro 20.000,00 per km di linea per evento, se la linea è riaperta entro il 10° giorno;
- da Euro 15.000,00 ad Euro 30.000,00 per km di linea per evento, se la linea è riaperta entro il 60° giorno;
- da Euro 20.000,00 ad Euro 40.000,00 per km di linea per evento, se la chiusura permane oltre 60 giorni.

La sanzione si applica per la lunghezza minima di 1 km.

In caso di **limitazione di velocità delle linee** per cause imputabili alla Società è applicabile una sanzione:

- da Euro 10.000,00 ad Euro 20.000,00 per km di linea per evento, se la limitazione è rimossa entro il 60° giorno;
- da Euro 15.000,00 ad Euro 30.000,00 per km di linea per evento, se la limitazione permane oltre 60 giorni.

La sanzione si applica per la lunghezza minima di 1 km.

S3 – Altre sanzioni

In caso di **variazione non autorizzata del programma di esercizio**, non derivante da cause di forza maggiore, è applicabile una sanzione:

- da Euro 500,00 ad Euro 2.500,00 per giorno e per linea, per il primo evento ogni anno;
- da Euro 1.000,00 ad Euro 5.000,00 per giorno e per linea, per eventi oltre il primo ogni anno.

È fatta salva la decurtazione dei corrispettivi per i servizi non resi.

In caso di **non conformità della carta dei servizi** a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1371/2007 e dal D.Lgs. 7 aprile 2014, n. 70 è applicabile una sanzione da Euro 1.000,00 ad Euro 10.000,00.

In caso di **mancato rispetto dei principi previsti nella carta dei servizi** è applicabile una sanzione da Euro 200,00 ad Euro 1.000,00 per evento.

In caso di **mancato rispetto delle tariffe** è applicabile una sanzione da Euro 200,00 ad Euro 500,00 per evento.

In caso di **inosservanza degli obblighi di informazione alla Regione**, qualora la legge non preveda una sanzione diversa, è applicabile una sanzione da Euro 200,00 ad Euro 500,00 per evento, con ulteriore incremento, in caso di messa in mora da parte della Regione, pari a Euro 200 per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo, e pari a Euro 2.000,00 per ogni giorno oltre il trentesimo.

P - Premialità

Il superamento degli indicatori minimi di regolarità e puntualità, comporta l'applicazione della seguente sanzione:

$$P = 2\% \times C \times \sum_{i=1}^5 P_i \times \max\left(0; \frac{2 \times (V_{R,i} - V_{O,i})}{100\% - V_{O,i}}\right)$$

con:

- P importo della premialità per il superamento degli indicatori minimi di regolarità e puntualità;
- C importo annuale del contratto per l'anno di riferimento;
- i numero progressivo dell'indicatore minimo di regolarità e puntualità (allegato 2);
- P_i peso dell'indicatore i (tabella in calce all'allegato);
- $V_{O,i}$ valore obiettivo dell'indicatore i per l'anno di riferimento (allegato 2);
- $V_{R,i}$ valore rilevato dell'indicatore i per l'anno di riferimento.

Tabella dei pesi degli indicatori minimi di regolarità e puntualità

Obiettivo		Misura	Peso
1	Regolarità del servizio ferroviario	Percentuale di corse ferroviarie effettuate sul totale di quelle programmate	50%
2	Puntualità del servizio ferroviario	Percentuale di corse ferroviarie in orario (tra 0' e 5') sul totale delle corse effettuate	15%
3		Percentuale di corse ferroviarie in ritardo fino a 30' sul totale delle corse effettuate	15%
4	Regolarità del servizio sostitutivo	Percentuale di corse sostitutive bus effettuate	15%
5		Percentuale di corse sostitutive bus ex art. 7, comma 3 effettuate	5%